

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 43 DEL 30 APRILE 1994
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24/11/2005

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(ART. 40 COMMA 1 D.LGS. 15.11.1993 N 507)

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di *spazi* ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. **15** novembre 1993, n. 507, come modificato dal D.Lgs. n 566/93 o secondo quello stabilito dall'art.4 comm,1 citato dispositivo, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 in forma diretta.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

- 2) Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

- 3) Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati progressivamente. L'originale, del provvedimento, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere conservato presso l'ufficio.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

- 1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade nei corsi, nelle piazze, e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- 1) La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1) La domanda di concessione, da presentarsi all'Ufficio Tributi su moduli messi a disposizione dall'ente, dovrà essere corredata dalla documentazione planimetrica e fotografica necessaria per l'istruttoria della domanda.
- 2) Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli, o trattenimenti pubblici e simili.
- 3) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

- 4) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.
Nel caso di richieste contemporanee si decide con sorteggio,
- 4) Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 60 giorni.
Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta il termine è prorogato di 30 giorni.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

- 1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento,

ART. 8

AUTORIZZAZIONE

- 1) Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tributi ed Attività Produttive, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
- 2) Se ritenuto opportuno o necessario, il Responsabile del Servizio Tributi ed Attività Produttive potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
- 3) Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località il Responsabile del Servizio Tributi ed Attività Produttive potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio.
- 4) Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, escluse quelle di durata fino a 15 giorni, il Responsabile del Servizio acquisisce il parere del Servizio Urbanistica quando lo richiede la salvaguardia dell'estetica.

ART. 9

DISCIPLINARE

- 1) Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 8 dovrà prevedere di:
 - a—limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b—non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c—custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d—curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e—evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f—eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g—versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h—risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i—disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l—osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le oltre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, o risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione
- 2) Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 10

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

- 1) l'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

- 2) l'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 11

REVOCA DELLE CONCESSIONI

- 1) Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione
- 2) Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici esercizi.
- 3) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi e senza altro obbligo per il Comune in ordine a risarcimenti di mancati guadagni, ecc.
- 4) La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta se del caso, da una perizia tecnica.
- 5) Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente di prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

ART. 12

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

- 1) Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.
- 2) Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a - allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio della concessione accordatagli;
 - b - qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o Patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
- 3) Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art.11.

ART. 13

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) E' in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico determinare la sospensione della concessione e prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.

ART, 14

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali nonchè e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
- a - non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b - evitare scarichi o depositi di materiale sull' area pubblica non consentiti dai competenti organi de Comune o da altre autorità;
 - c - evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d - evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e - collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
 - f -l'attenersi alle ulteriori prescrizioni imposte dall' atto di concessione.
- 2) L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto stesso.
- 2) E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l' obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l' estetica ed il decoro cittadino.

ART. 15

OCCUPAZIONI ASUSIVE

- 1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

- 2) Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, potere di polizia diretta.

ART. 16

PASSI CARRABILI — ACCESSI

- 1) L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 17

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare a Comune apposita denuncia entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
- 2) La concessione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione; l'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa,
- 3) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nelle occupazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- 4) Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il trenta giugno dell'anno successivo.
- 5) Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori su aree pubbliche, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per la occupazione medesima. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo,

mediante versamento diretto. Nei casi previsti dal presente comma, la riscossione è effettuata dal personale della Polizia Municipale.

- 6) In tutti gli altri casi di occupazione temporanea, diversi da quelli di cui al comma precedente, la domanda di concessione dovrà essere presentata con le modalità indicate dall'articolo 6, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione, fatte salve le occupazioni connesse a ordinanze con tingibili ed urgenti.
- 7) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. In tal caso, la Giunta comunale individua il personale autorizzato a riscuotere la tassa.

ART. 18

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

- 1) L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 17, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2) L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse, gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trentuno dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi o nei termini di cui ai paragrafi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
- 6) I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre

compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV - TARIFFE / ESENZIONI

ART. 19

TARIFFE

Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune una tassa nella misura risultante dalle tariffe indicate sull'apposito elenco A), che forma parte integrante del presente Regolamento.

ART. 20

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1) Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 4 sono classificate in 3 categorie stabilite dall'Ente sentita la Commissione edilizia.
- 2) L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante (Allegato II).

ART. 21

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ED ASSIMILATI

- 1) Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso nelle zone indicate nella pianta di delimitazione allegata al presente Regolamento.

ART. 22

ESENZIONI

- 1) Sono esenti dalla tassa:
 - a— le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province dai comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 8 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22 dicembre 1986, n 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b— le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste dello bandiere;
 - c— le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - d - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carica o allo scarico delle merci;
 - e - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui non sia prevista, all'atto della concessione o

successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f - le occupazioni di aree cimiteriali;

g - gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap

2) La esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

CONTENZIOSO

1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a— al Direttore Regionale del Ministero delle Finanze sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

b— alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell' art. 80 del D.Lgs. 31,12,1992, n. 546, recante: disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

ART. 24

SANZIONI

1— Per la omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2— Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3— Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 17, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

4— Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 25

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1— Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D. Lgs. 15,11.1993, n.ro 507, come modificato dal D. Lgs. 566/1993 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 26

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1— Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della Legge 7 agosto 1990, ora 241, sarà tenuta disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

1— Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15,12,1993 n. 507, modificato dal D,Lgs. 566/1993).

ART. 28

NORMA TRANSITORIA

- 1) Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs, 507/93, come modificato dal D.Lgs. 566/93, effettuate dai pubblici esercizi, venditori ambulanti, dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per l'occupazione realizzata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicate per l'anno 1993, aumentate del 50%.
- 4) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all' art. 46, cit. disp. la tassa è pari all'importo vigente nel 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000—.
- 3) La riscossione a mezzo ruoli della tassa riguarderà quella dovuta per le annualità fino al 1994.
- 4) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui alla voce C) della tariffa allegata al Regolamento, la tassa per l'anno 1994 è pari all'importo vigente per l'anno 1993, aumentato del 1%, con una tassa minima di L. 50.000—.

ALLEGATO I

TARIFFA

A— Occupazioni permanenti

al— Occupazione del suolo comunale

1~	Categoria	£ 43.000	al mq.
2~	Categoria	£. 30.000	al mq.
3~	Categoria	£. 18.000	al mq.

a2— Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

1~	Categoria	£. 25.000	al mq.
2-	Categoria	£. 17000	al mq.
3-	Categoria	£. 11,000	al mq.

a3— In caso di occupazione del suolo con tende fisse o retrattili le tariffe di cui al punto

a2) sono ridotte al 30%;

a4— In caso di passi carrabili di cui all'art. 44, quarto comma del cit. disp le tariffe di cui

al punto a1) sono ridotte al 50%;

a5— In caso di “passi” di cui all' art. 44, comma 8 del citato dispositivo le tariffe di cui al

punto al) sono ridotte al 70%;

a6— In caso di passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione di carburanti le

tariffe di cui a punto al) sono ridotte al 60%.

B - Occupazioni temporanee

b1— Occupazioni di suolo comunale

1”	Categoria	£. 3,000	al mq. al giorno
2”	Categoria	£. 2,000	al mq. al giorno
3”	Categoria	£. 1,000	al mq. al giorno

b2— Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

1”	Categoria	£. 2,000	al mq. al giorno
2”	Categoria	£. 1,000	al mq. al giorno
3”	Categoria	£ 700	al mq, al giorno

b3— Le tariffe di cui al punto b2) sono ridotte al 30% in caso di occupazione con tende e simili, con riferimento alla sola occupazione sporgente dai banchi di vendita sui mercati e comunque delle aree già occupate e tassate con le tariffe di cui al punto b1);

b4— Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 30% fatto salvo quanto stabilito al punto e2);

b5— Per le occupazioni di durata da 15 giorni a meno di un mese la tariffa è ridotta del 40%;

b6— Le tariffe di cui al punto b1), in caso di occupazioni realizzate per l' esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%;

b7— Le tariffe di cui al punto b1), in caso di occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive sono ridotte al 20% ;

b8—Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa di cui al punto b1) ridotta al 50%:

b9—Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

b10—Le tariffe per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20%;

C— Occupazioni permanenti di sottosuolo e soprasuolo con cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti su suolo e collegati alle reti stesse;

c1) strade comunali lire 500.000 per Km lineare o frazione;

c2) per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime;

c3) occupazioni di cui al punto c) aventi carattere temporaneo;

c3.1) occupazione del sottosuolo o soprassuolo comunale fino ad 1 Km lineare di durata non superiore 30 giorni lire 30,000. La tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al Km lineare, del 30% per le occupazioni di durata da 31 a 90 giorni, del 50% per occupazioni di durata da 91 a 180 giorni, del 100% per le occupazioni di durata superiore. La tassa è ridotta del 50 per cento in caso di installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,

D - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei o la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa nelle misure seguenti:

a) centro abitato

lire 76.000

b) zona limitrofa	lire 46.000
c) sobborghi e zone periferiche	lire 20.000
d) frazioni	lire 10.000

la tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' accesa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità, Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi, La tassa di cui alla lettera D è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazioni del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi a simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente punto A, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuta una tassa annuale nelle misure seguenti:

a) centro abitato	lire 20.000
b) zona limitrofa	lire 15.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	lire 10.000

Ai fini della individuazione delle zone si fa riferimento all'accluso pianta di delimitazione del territorio comunale.

E— Occupazioni permanenti e temporanee eccedenti 1.000 metri quadri e criteri di calcolo della superficie in caso di spettacoli viaggianti.

e1) Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati vengono calcolate in ragione del 10%.

e2) In caso di installazioni con giochi, attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati; del 25 per cento per le parti eccedenti i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati; del 10 per cento per le parti eccedenti i 1000 metri quadrati.